



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI

Approvato dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza il 26 aprile 2017



INDICE

<i>Art. 1 – Corso di Dottorato</i>	3
<i>Art. 2 – Obiettivi</i>	3
<i>Art. 3 – Organi del Corso di Dottorato</i>	3
<i>Art. 4 – Collegio dei Docenti</i>	3
<i>Art. 5 – Comitato esecutivo</i>	4
<i>Art. 6 – Coordinatore e Vice-Coordinatore</i>	4
<i>Art. 7 – Tutor</i>	4
<i>Art. 8 – Attività formative istituzionali</i>	4
<i>Art. 9 – Frequenza e assenze</i>	5
<i>Art. 10 – Periodi all'estero e stage</i>	5
<i>Art. 11 – Manifesto degli Studi</i>	5
<i>Art. 12 – Esame di ammissione</i>	6
<i>Art. 13 – Attività compatibili con il Dottorato di ricerca</i>	6
<i>Art. 14 – Ammissione al secondo ed al terzo anno</i>	6
<i>Art. 15 – Ammissione all'esame finale e conseguimento del titolo</i>	7
<i>Art. 16 – Servizi a disposizione dei dottorandi</i>	7
<i>Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi</i>	7
<i>Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato</i>	8
<i>Art. 19 – Norme di rinvio</i>	8
 <i>Allegato 1</i>	 9



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

Art. 1 – Corso di Dottorato

1. Il Corso di Dottorato in “Studi Giuridici Comparati ed Europei” (di seguito “Corso di Dottorato”), offre un programma di studi articolato in diversi percorsi formativi (di seguito denominati “*curricula*”), rivolto a formare ricercatori che possiedano una piena consapevolezza dei contesti storici, economici, sociali e sovranazionali in cui vivono ed operano le scienze giuridiche contemporanee.
2. Il Corso di Dottorato si articola in *curricula* comprensivi di diverse aree disciplinari, come risulta dall’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Il Corso di Dottorato ha la sua sede amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento (di seguito “Facoltà”), e ne utilizza d’intesa con questa le strutture ed attrezzature. Per gli adempimenti di carattere amministrativo gli organi del Corso di Dottorato si avvalgono di una Segreteria, che ha sede anch’essa presso la Segreteria della Facoltà.

Art. 2 – Obiettivi

1. Il Corso di Dottorato si propone l’obiettivo di offrire ai dottorandi le conoscenze e le risorse necessarie per affrontare con metodo rigoroso i problemi della ricerca nell’ambito giuridico, utilizzando i metodi della comparazione e con specifica attenzione alla dimensione europea, internazionale e globale del diritto. In tale modo essa mira ad offrire un ambiente interdisciplinare nel quale i dottorandi possano applicare le proprie capacità nella elaborazione di tesi originali e partecipare così al dibattito scientifico nazionale e internazionale.

Art. 3 – Organi del Corso di Dottorato

1. Organi del Corso di Dottorato sono: il Collegio dei Docenti; il Comitato esecutivo; il Coordinatore.

Art. 4 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti (di seguito denominato “Collegio”) si compone di almeno quindici tra professori ordinari, professori associati e ricercatori afferenti alla Facoltà.
Il Preside della Facoltà è membro di diritto del Collegio.
Il Collegio viene integrato, nella misura minima di un sesto e massima della metà del totale dei componenti, da esperti provenienti da altri istituti di ricerca o da rappresentanti dei soggetti partecipanti ad eventuali consorzi. Almeno la metà di tali esperti provverrà da istituzioni di altri Stati.
Le nuove adesioni sono deliberate dal Collegio. La domanda di partecipazione al Collegio dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da *curriculum vitae*, dall’elenco delle pubblicazioni (con l’indicazione delle cinque considerate dal candidato più significative) e da una dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall’ateneo di appartenenza.
2. Il Collegio svolge i compiti stabiliti dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (di seguito denominato anche “Regolamento”) e dal presente Regolamento.
3. Il Collegio viene convocato dal Coordinatore, che lo presiede, o su richiesta di almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione, compresa la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni. L’ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti, sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Il docente con minore anzianità accademica tra i presenti svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.
5. Delle riunioni del Collegio viene redatto il verbale a cura del Coordinatore e del Segretario verbalizzante.
6. Quando, in casi di urgenza, è richiesta una delibera del Collegio, e non è possibile convocarne una riunione in tempo utile, le relative determinazioni possono essere assunte dal Comitato esecutivo, di cui all’art. 5, salva ratifica da parte del Collegio nella riunione utile successiva. Tale disposizione non si applica alle attribuzioni di cui all’art. 14, comma 8, lett. b, c, f, k, l, del Regolamento di Ateneo, che rimangono di esclusiva competenza del Collegio.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

Art. 5 – Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo (di seguito denominato “Comitato”) è istituito dal Collegio ed è composto dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e da un rappresentante di ognuno dei *curricula* attivati nell’ambito del Corso di Dottorato.
2. Il Comitato, oltre ai compiti previsti dal Regolamento:
 - a) predisporre l’organizzazione scientifica e didattica del Corso di Dottorato;
 - b) coadiuva il Coordinatore nella predisposizione della relazione annuale di cui all’art. 15, quinto comma, lett. e) e art. 17, comma 1 del Regolamento;
 - c) propone convenzioni con altre Università e con altri enti pubblici e privati;
 - d) organizza le prove di ammissione al Corso di Dottorato e gli esami per il conseguimento del titolo.
 - e) assume in via d’urgenza e salvo ratifica da parte del Collegio le misure previste dall’art. 4, comma 6.
3. Delle riunioni del Comitato viene redatto il verbale a cura del Coordinatore e del Segretario verbalizzante, costituito dal docente con minore anzianità accademica tra i presenti.
4. Quando, in casi di urgenza, è richiesta una delibera del Comitato, e non è possibile convocarne una riunione in tempo utile, le relative determinazioni possono essere assunte in via telematica con il coinvolgimento di tutti i membri e salva ratifica delle decisioni assunte nella prima riunione utile.

Art. 6 – Coordinatore e Vice-Coordinatore

1. Il Coordinatore è eletto dal Collegio tra i professori di prima e seconda fascia che prestano servizio presso l’Università di Trento a tempo pieno e che fanno parte del Corso di Dottorato.
2. Il Coordinatore designa un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia che prestano servizio presso l’Università di Trento e che fanno parte del Corso di Dottorato.
Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento, e può sostituirlo in ogni circostanza ove ne sia richiesto.

Art. 7 – Tutor

1. A ciascun dottorando è assegnato un tutor con il compito di agevolarne l’inserimento nel Corso di Dottorato, di seguirne il percorso scientifico, di coadiuvarlo nella scelta della sede o delle sedi in cui trascorrere il periodo di studio all’estero e di guidarlo nella preparazione della tesi.
2. Il tutor è scelto, previa acquisizione della disponibilità e con il consenso del dottorando, tra i professori di ruolo e i ricercatori con anzianità almeno triennale, anche non afferenti alla Facoltà, con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del Corso di Dottorato.
3. In via eccezionale può essere nominato tutor, alle stesse condizioni, uno studioso che senza essere professore di ruolo o ricercatore abbia pubblicato contributi rilevanti nello specifico campo di ricerca del dottorando.
4. Il tutor formula il proprio parere sulla tesi elaborata dal dottorando ai fini dell’ammissione all’esame finale.
5. I tutor svolgono i propri compiti d’intesa con il Coordinatore.

Art. 8 – Attività formative istituzionali

1. Nel primo anno del Corso di Dottorato sono svolti incontri scientifici comuni a tutti i *curricula* per almeno 120 ore.
I dottorandi parteciperanno inoltre ad altre attività formative strutturate organizzate nell’ambito della Facoltà per un minimo di 80 ore.
2. Gli incontri scientifici sono organizzati a cura del Coordinatore e dei responsabili di ciascun *curriculum*, anche su proposta dei docenti del Collegio.
Ogni docente della Facoltà può segnalare un incontro scientifico che ritiene corrispondente alle finalità del Corso di Dottorato.
Il calendario delle attività didattiche è in ogni caso approvato dal Coordinatore.
3. La struttura della didattica è ove possibile di tipo seminariale.
Una parte della didattica potrà essere svolta in lingua inglese, tedesca, francese o spagnola.
4. Ciascun dottorando può sostituire la frequenza agli incontri scientifici di cui al comma 1, per un massimo di 20 ore, con la partecipazione a convegni o seminari di studio interni o esterni alla Facoltà.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

Per ottenere l'accreditamento di tale partecipazione i dottorandi devono chiedere la preventiva autorizzazione al Coordinatore allegando il parere favorevole del proprio tutor, e successivamente devono presentare alla Segreteria del Corso di Dottorato un attestato di partecipazione.

5. Nel secondo e nel terzo anno di corso l'attività didattica è affidata, sotto la supervisione del Coordinatore, ai responsabili dei *curricula*.

Tale attività didattica, svolta di regola per almeno 30 ore complessive, include i seminari interni e gli incontri rivolti alla discussione collegiale delle ricerche in corso, e può includere per ogni dottorando la partecipazione a convegni e seminari di studio anche esterni.

6. Ciascun responsabile di *curriculum* presenta una relazione sull'attività didattica svolta.
7. Dal secondo anno possono essere svolti i periodi di soggiorno per ricerche presso istituzioni straniere e gli eventuali stage formativi.

Art. 9 – Frequenza e assenze

1. La partecipazione alle attività scientifiche in cui si articola la didattica del Dottorato è obbligatoria. Eventuali assenze possono essere giustificate dal Coordinatore su motivata richiesta, a condizione che per il numero e la qualità non compromettano la partecipazione al Corso di Dottorato, fermi restando i requisiti minimi di frequenza. Non richiedono giustificazione le assenze dovute a soggiorni di studio all'estero approvati dal Coordinatore o dal Collegio.

Art. 10 – Periodi all'estero e stage

1. A partire dal secondo anno i dottorandi sono tenuti ad effettuare un periodo di soggiorno per ricerche presso istituzioni straniere.
2. Il periodo complessivo di permanenza all'estero per lo svolgimento della ricerca è di almeno sei mesi; essi non devono necessariamente essere continuativi, ma la durata di ogni soggiorno non deve essere inferiore a due mesi, salvo deroga del Coordinatore.
3. Tale periodo di ricerca potrà essere svolto presso una delle istituzioni elencate nel Manifesto degli Studi, o anche presso altre istituzioni idonee, con riferimento agli scopi ed all'oggetto della ricerca.
4. L'approvazione della proposta del dottorando relativa alla sede di lavoro ed al progetto di ricerca da svolgere all'estero spetta, previo parere favorevole del tutor, al Collegio nel caso di periodi superiori a sei mesi, al Coordinatore nel caso di periodi di durata uguale o inferiore a sei mesi.
5. Dei periodi all'estero deve essere sempre data comunicazione alla Segreteria del Corso di Dottorato.
6. Il Collegio può concedere deroghe a tale obbligo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio o per altri particolari motivi.
7. Le altre attività formative (*stages*) possono consistere in periodi di lavoro presso istituzioni comunitarie od internazionali, ambasciate o altre rappresentanze diplomatiche o altri enti privati o pubblici che svolgano attività inerenti all'oggetto delle ricerche dei dottorandi; tali attività necessitano della medesima approvazione prevista nel comma precedente.
8. Il Collegio può decidere di ricomprendere, tra le attività formative curriculari, anche la partecipazione dei dottorandi a Convegni ed incontri scientifici di livello nazionale ed internazionale. Per tutte le altre attività formative si rimanda al Regolamento.

Art. 11 – Manifesto degli Studi

1. Il Collegio approva annualmente il Manifesto degli Studi, nel quale sono indicati:
 - a) il nome del Coordinatore, dei membri del Comitato esecutivo e del Collegio dei Docenti;
 - b) le attività didattiche ed il relativo calendario;
 - c) gli istituti di ricerca stranieri disponibili ad accogliere i dottorandi e le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all'estero;
 - d) le strutture utilizzabili dai dottorandi per l'attività di ricerca.
2. Il calendario delle attività didattiche può essere modificato ed integrato in corso d'anno dal Coordinatore, anche su proposta dei responsabili dei *curricula*.
3. La versione aggiornata del calendario è tempestivamente pubblicata sul portale del Corso di Dottorato a cura della Segreteria, ed il Coordinatore ne riferisce al Collegio nel corso di ogni riunione dello stesso.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

Art. 12 – Esame di ammissione

1. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva, basata su una prova scritta ed una orale.
2. Il candidato indica nella domanda di partecipazione per quale *curriculum* intende concorrere ed in quale lingua intende sostenere le prove d'esame.
3. Ai fini della prova scritta, la Commissione predispone tre tracce per ogni area disciplinare facente parte di ciascun *curriculum*, quali risultano dall'Allegato 1.
Per ogni area disciplinare viene estratta a sorte una delle tre tracce.
Nell'ambito dell'indirizzo prescelto, il candidato potrà scegliere tra le diverse tracce estratte.
4. La prova scritta può essere svolta in una lingua a scelta tra italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo.
5. Nella valutazione della prova scritta la Commissione terrà conto dell'aderenza dell'elaborato alla traccia, della completezza descrittiva, del rigore dell'esposizione e del linguaggio, della capacità di sintesi e della chiarezza espositiva, dell'attenzione ai profili della comparazione giuridica.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 36/60.
7. Nella prova orale si procederà alla discussione dell'elaborato scritto, all'accertamento dell'attitudine del candidato alla ricerca, ad una verifica generale delle conoscenze del candidato riguardo alle materie del *curriculum* prescelto.
La prova orale avrà altresì ad oggetto la ricerca che il candidato intenda svolgere, e comprenderà la verifica delle conoscenze relative ad una lingua scelta dal candidato fra inglese, tedesco, francese e spagnolo. Tuttavia tale verifica avrà ad oggetto la conoscenza della lingua italiana qualora né la prova scritta né la prova orale siano state svolte in italiano.
8. Nella valutazione della prova orale la Commissione terrà conto della chiarezza di esposizione, del grado di conoscenza della materia oggetto d'esame nei suoi profili nazionali e sovranazionali, del grado di padronanza delle tematiche della ricerca che il candidato intende svolgere. Con specifico riguardo alla prova di conoscenza linguistica, si terrà conto della capacità di lettura e di traduzione e della comprensione dei concetti giuridici nella lingua prescelta.
9. La prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 36/60.

Art. 13 – Attività compatibili con il Dottorato di ricerca

1. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio e parere favorevole del tutor:
 - a) attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - b) attività di didattica integrativa entro il limite massimo, per i primi tre anni di corso, di 40 ore annue;
2. Se compatibile con l'impegno richiesto dal piano formativo assegnato, il Collegio dei Docenti può chiedere ai dottorandi la disponibilità a svolgere attività di cui al comma 1 che comportino un impegno superiore alle 40 ore.
3. Lo svolgimento di altre attività compatibili con il dottorato di ricerca è autorizzata dal Collegio, previo parere favorevole del tutor.

Art. 14 – Ammissione al secondo ed al terzo anno

1. Per essere ammesso al secondo anno, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del primo anno n. 60 crediti:
 - 40 crediti per la frequenza alle attività didattiche, in misura non inferiore al 75% delle lezioni obbligatorie;
 - 20 crediti per l'approvazione, da parte del Coordinatore o di una Commissione consultiva eventualmente nominata dal Collegio, di due elaborati scritti, uno in italiano ed uno in lingua straniera (inglese, tedesco, francese o spagnolo). La Commissione può invitare i dottorandi a colloquio.
2. Gli elaborati dovranno vertere su due degli incontri scientifici a cui i dottorandi partecipano nel corso del primo anno, uno dei quali relativo al proprio *curriculum*, l'altro su un diverso *curriculum*. Qualora i dottorandi intendano svolgere la tesina su un seminario diverso da quelli organizzati dal Corso di Dottorato, dovrà trattarsi comunque di un seminario per il quale era avvenuto l'accreditamento, ed i dottorandi dovranno chiedere espressa ed esplicita autorizzazione in tal senso al Coordinatore.
Gli elaborati, di circa 20 cartelle, sono consegnati entro il 15 settembre.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

3. Per essere ammesso al terzo anno, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del secondo anno n. 60 crediti:
 - 30 crediti per la frequenza alle attività didattiche sia interne che esterne alla Facoltà, in misura non inferiore al 75% delle lezioni obbligatorie del secondo anno, sulla base di una relazione presentata dal dottorando ed approvata dal responsabile del *curriculum*;
 - 30 crediti per il superamento di un colloquio valutativo che si terrà all'incirca all'inizio di ottobre davanti ad una commissione nominata dal Collegio e che verterà sullo stato della ricerca, in base all'indice, ancorché provvisorio, della tesi di Dottorato, indice che ciascun dottorando farà pervenire alla Segreteria del Corso di Dottorato entro la metà di settembre, unitamente al parere del tutor sull'indice.
4. L'ammissione al secondo ed al terzo anno è deliberata dal Collegio, verificata l'acquisizione dei crediti necessari in base ai criteri determinati nei commi precedenti.

Art. 15 – Ammissione all'esame finale e conseguimento del titolo

1. Per essere ammesso all'esame finale, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del terzo anno n. 40 crediti:
 - 20 crediti per la frequenza alle attività didattiche sia interne che esterne alla Facoltà, in misura non inferiore al 75% delle lezioni obbligatorie del terzo anno, sulla base di una relazione presentata dal dottorando ed approvata dal responsabile del *curriculum*;
 - 20 crediti per l'attività di elaborazione della tesi di dottorato, sulla base di un adeguato stato di perfezionamento accertato dal Collegio sulla base del parere del tutor.Ulteriori 20 crediti sono riconosciuti con l'approvazione della tesi e della relativa discussione.
2. Il Collegio, verificata l'acquisizione dei crediti necessari esprime un giudizio articolato concernente l'attività svolta dal candidato durante il dottorato, ed individua due o più valutatori (di seguito "*referees*") scegliendoli tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'Università degli Studi di Trento.
3. Su deliberazione del Collegio o su motivata richiesta del candidato – da far pervenire al Coordinatore almeno trenta giorni prima della conclusione dell'ultimo anno di corso – accolta dal Collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunità generale, la sottomissione della tesi ai *referees* può essere differita per un periodo massimo di dodici mesi rispetto alla durata regolare del ciclo di dottorato, limitatamente ai dottorandi iscritti ai corsi del XXIX (a.a. 2013/2014) e XXX ciclo (a.a. 2014/2015).
4. I candidati provvedono ad inviare ai *referees* una copia della propria dissertazione e una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
5. Ai *referees* spetta il compito di esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
6. Il Collegio propone al Rettore l'istituzione di tante Commissioni giudicatrici per la prova finale, eventualmente composte anche da membri appartenenti ad istituzioni scientifiche straniere, quanti sono i *curricula* attivati, ed il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in "Studi giuridici comparati ed europei" è accompagnato dall'indicazione del *curriculum* cui il dottorando ha afferito.

Art. 16 – Servizi a disposizione dei dottorandi

1. Per la durata del dottorato i dottorandi hanno a disposizione un'aula studio attrezzata con pc, stampanti e connessione internet, fissa e wireless e possono, inoltre, usufruire di una sala per gli incontri seminariali.
2. I dottorandi possono accedere liberamente alle dotazioni librerie presenti nella Biblioteca d'Ateneo, attraverso le credenziali di Ateneo.
3. Per accedere all'aula dottorandi i dottorandi possono rivolgersi alla Segreteria del Corso di Dottorato (dottorato.sgce@unitn.it).
4. I dottorandi sono tenuti all'uso legittimo di materiali, attrezzature e strutture della Facoltà di Giurisprudenza, unicamente ai fini dell'attività istituzionale ed unicamente per il periodo di durata del Dottorato.

Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. I diritti e doveri dei dottorandi sono quelli stabiliti dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca e dal presente regolamento.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

2. Tali disposizioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai dottorandi stranieri che trascorrono presso il Corso di Dottorato periodi di ricerca e studio nel contesto di accordi internazionali e convenzioni per l'attivazione di percorsi di co-tutela di tesi.

Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato

1. Le modifiche del Regolamento interno del Corso di Dottorato approvate ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca sono pubblicate nel portale del Corso di Dottorato, ed entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione, che dovrà essere espressamente enunciata.

Art. 19 – Norme di rinvio

1. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.



Allegato 1

Il Corso di Dottorato si articola in cinque *curricula*, comprensivi di diverse aree disciplinari:

curriculum in “Diritto privato, privato comparato e commerciale”:

comprende quattro aree disciplinari:

- Diritto privato
- Diritto privato comparato
- Analisi economica del diritto
- Diritto commerciale

curriculum in “Diritto amministrativo, costituzionale e internazionale”:

comprende tre aree disciplinari:

- Diritto amministrativo
- Diritto costituzionale
- Diritto internazionale

curriculum in “Diritto e procedura penale e filosofia del diritto”:

comprende tre aree disciplinari:

- Diritto penale
- Diritto processuale penale
- Filosofia del diritto

curriculum in “Diritto sostanziale e processuale del lavoro”:

comprende due aree disciplinari:

- Diritto del lavoro
- Diritto processuale civile

curriculum in “Storia del diritto romano e del pensiero giuridico europeo”:

comprende due aree disciplinari:

- Diritto romano
- Storia del pensiero giuridico europeo.